

## Statuto

### **I. Denominazione, sede e scopo**

Art.1 Denominazione:

la denominazione *Schweizer Verband der Sicherheitsberufsverbände* (Associazione Svizzera di Associazioni Professionali della sicurezza, di seguito SVSBV) identifica un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero.

Art.2 Sede:

l'associazione esiste fin dalla rispettiva fondazione, in data 01/02/2015 e ha sede nel cantone del Presidente o della Presidentessa.

Art.3 Scopo:

- difesa degli interessi del settore della sicurezza
- rappresentanza dei datori di lavoro nell'ambito del CCL per il personale operativo
- coordinamento della formazione professionale nel settore della sicurezza
- esame e certificazione dei lavoratori del settore della sicurezza

### **II: Membri dell'associazione**

Art.4 Soci:

- a) associazione di aziende che forniscono servizi di sicurezza, mediante persona delegata
- b) associazione di fornitori di servizi di sicurezza, mediante persona delegata

### **III. Ammissione, recesso, esclusione, contributi**

Art.5 Ammissione:

la richiesta di ammissione deve essere presentata per iscritto alla SVSBV, allegando gli statuti corrispondenti, in cui deve essere riportata l'adesione al CCL. La SVSBV può respingere richieste di ammissione, senza obbligo di fornire le motivazioni. La decisione è definitiva e inappellabile.

Art.6 Recesso:

il recesso dall'associazione avviene con un preavviso di tre mesi prima del termine dell'anno civile e va comunicato per iscritto alla SVSBV. In caso contrario, l'appartenenza all'associazione viene automaticamente prorogata di un anno.

Art.7 Esclusione:

la SVSBV ha facoltà di escludere un socio - insieme alla rispettiva persona delegata - che danneggia la reputazione dell'associazione o che risulta inadempiente ai propri obblighi anche dopo il ricevimento di un sollecito in tal senso. La decisione è definitiva e inappellabile.

Art.8 Contributi:

i soci che recedono o vengono esclusi dall'associazione non hanno diritto al recupero dei contributi annuali già versati. I soci sono tenuti a pagare la quota per tutto il periodo in cui fanno parte dell'associazione. Ogni richiesta di ammissione è soggetta a pagamento anche in caso di risposta negativa.

### **IV. Diritti e doveri**

Art.9 Diritto di voto:

durante l'assemblea dei delegati, a ciascuna persona delegata spetta un solo voto.

Art.10 Quota annuale:

ciascun membro è tenuto a versare una quota annuale, il cui importo e composizione vengono stabiliti dall'assemblea dei delegati.

## V. Organizzazione

### Art.11 Organi:

gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea dei delegati
2. la presidenza
3. i revisori

### Art.12 Assemblea dei delegati:

L'assemblea dei delegati ordinaria viene convocata dalla Presidenza. L'assemblea dei delegati straordinaria può venire convocata dalla presidenza, oppure su richiesta di 1/3 dei delegati.

La convocazione deve avvenire almeno 14 giorni prima tramite busta chiusa, fax o e-mail. Nella convocazione devono essere elencate le trattande.

### Art.13 Quorum:

le decisioni dell'assemblea dei delegati vengono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

### Art.14 Competenze:

1. approvazione dei verbali e del bilancio
2. ratifica dell'attività della presidenza
3. elezione del presidente e dei revisori
4. determinazione della quota dei soci e della quota di adesione
5. deliberazione su varie ed eventuali

### Art.15 Presidenza dell'assemblea dei delegati:

l'assemblea dei delegati viene presieduta dalla presidenza eletta. In caso di impedimento è possibile nominare una persona delegata secondo l'art. 4a).

### Art.16 Maggioranza dei voti:

l'assemblea dei delegati adotta le proprie decisioni a maggioranza dei delegati aventi diritto al voto. La presidenza si astiene dal voto. Solo in caso di parità dei voti il voto della presidenza risulta prevalente.

### Art.17 Presidenza:

la presidenza viene eletta scegliendo il/la candidato/a tra i delegati e il rispettivo mandato dura 1 anno. I delegati hanno il diritto di eleggere la presidenza anche scegliendo la persona tra i soci oppure scegliendo una persona esterna competente. Il Presidente o la Presidentessa possono essere rieletti al termine del proprio mandato.

### Art.18 Competenze:

la presidenza rappresenta la SVSBV all'esterno e ha potere di firma giuridicamente vincolante. Il Presidente o la Presidentessa controlla l'andamento delle tematiche che riguardano l'associazione e convoca l'assemblea dei delegati. Il Presidente o la Presidentessa hanno facoltà di informare o far votare i delegati relativamente allo svolgimento delle attività tramite circolare, fax o e-mail. Il Presidente o la Presidentessa, inoltre, sono responsabili della gestione della cassa e del budget.

### Art.18a) Formazione di commissioni

I delegati eleggono i rappresentanti dei datori di lavoro per ricoprire i mandati della commissione paritetica (CoPa) insieme ai rappresentanti del sindacato.

### Art.19 Revisori:

in seguito a decisione dei delegati, il compito dei revisori viene svolto da un ufficio dedicato. Quest'ultimo ha poteri di vigilanza sull'attività del cassiere in qualsiasi momento.

### Art.20 Verbale:

una persona autorizzata dai delegati redige il verbale o il resoconto delle decisioni su qualsiasi deliberazione dell'associazione.

### Art.21 Quorum:

in presenza dei delegati - o nel caso di circolari scritte - a decidere sulle deliberazioni è la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, prevale il voto della presidenza.

### Art.22 Spese:

a coloro che svolgono compiti per conto dell'associazione vengono rimborsate almeno le spese derivanti da tale attività, dietro presentazione della corrispondente ricevuta o fattura.

### Art.23 Competenza finanziaria:

la presidenza ha il diritto di disporre del patrimonio dell'associazione.

Art.24 Responsabilità:

per le obbligazioni contratte, l'associazione risponde solo entro i limiti del proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale.

## **VI. Finanze**

Art.25 Entrate:

le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote dei soci
- b) donazioni su base volontaria
- c) utili netti realizzati

Art.26 Uscite:

in base alle decisioni dell'assemblea dei delegati, e alle richieste di pagamento dietro esibizione dei giustificativi di spesa, secondo l'art. 23 dello statuto.

## **VII. Scioglimento**

Art.27 Scioglimento:

lo scioglimento della SVSBV può venire deciso esclusivamente durante un'assemblea dei delegati convocata a tale scopo, con almeno 2/3 degli aventi diritto presenti. In caso di mancata decisione di scioglimento, è possibile richiedere, su decisione della maggioranza, la convocazione entro 4 settimane di una nuova assemblea dei delegati in sede straordinaria, durante la quale la decisione verrà presa a maggioranza semplice dei delegati presenti.

Art.28 Patrimonio:

l'utilizzo del patrimonio residuo viene deciso da un'assemblea dei delegati conclusiva. È possibile una distribuzione del patrimonio dell'associazione tra i soci.

Art.29 Entrata in vigore:

il presente statuto entra in vigore una volta firmato e sostituisce tutti quelli precedenti.

Basilea, li 16.10. 2017

Patrick Schäfli  
Vorsitzender

Toni Casagrande  
Delegationsbeauftragter

